

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVI, CUTRERA, FABBRI e ACONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1989

Assunzione straordinaria in magistratura di esercenti la professione forense

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento ha recentemente provveduto ad aumentare gli organici della magistratura di 1010 unità con due provvedimenti: la legge 3 febbraio 1989 n. 32 e la legge 25 luglio 1989 n. 261, di conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1989 n. 232.

Da tempo, infatti, è convinzione radicata che gli organici della magistratura ordinaria siano insufficienti a far fronte ad una domanda di giustizia, sia in campo penale che in campo civile, grandemente cresciuta a causa dello sviluppo socio-economico maturato nel Paese e dell'acuirsi dei fenomeni di criminalità; ma l'occasione che ha determinato l'aumento degli organici suindicato è stata la prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedu-

ra penale, che proprio per la sua struttura innovativa esige un aumento di magistrati sia per la funzione requirente (procuratori della Repubblica presso le Preture) sia per la funzione giudicante (giudici dell'udienza preliminare e delle indagini preliminari).

Tuttavia i provvedimenti di aumento degli organici potranno dare i loro frutti con l'effettiva assunzione delle funzioni da parte dei nuovi magistrati, dopo il lasso di tempo (circa tre anni) necessario all'espletamento dei concorsi e, successivamente, alla effettuazione del tirocinio, mentre l'esigenza di immettere nell'esercizio effettivo nuovi elementi assume carattere di urgenza, sia per far fronte alla necessità conseguente al nuovo rito penale, sia per affrontare l'endemica lentezza propria

della giustizia civile, dovuta ad un carico di lavoro eccezionale destinato ad aumentare progressivamente, come risulta dai dati statistici per cui la sopravvenienza di nuove controversie risulta superiore alla quantità dei procedimenti definiti di anno in anno.

Si appalesa quindi l'opportunità di provvedere ad una parziale copertura di posti di organico mediante una assunzione straordinaria di persone che possano essere ritenute idonee a svolgere le funzioni di magistrato in forza di una già maturata esperienza, avendo esercitato per un certo numero di anni la professione forense. Tutto ciò nel rispetto della norma posta dal primo comma dell'articolo 106 della Costituzione che dispone che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso e nel rispetto dei requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento giudiziario vigente, ma stabilendo l'immediata assunzione delle funzioni una volta superato il concorso in considerazione della maturata esperienza nel campo del diritto sostanziale e processuale.

Con l'articolo 1 del disegno di legge il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire entro il 31 dicembre 1989 concorsi straordinari a complessivi 300 posti di magistrato, riservati ad avvocati, che, come prevede l'articolo 2 non abbiano superato i 45 anni età, siano stati iscritti in un albo di procuratore o di avvocato ed abbiano esercitato la professione forense, con continuità, da almeno 10 anni. Naturalmente i concorrenti dovranno avere i requisiti soggettivi previsti dall'ordinamento giudiziario (cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili, aver tenuto illibata condotta civile e morale.

L'esistenza dei requisiti soggettivi, richiesti ai sensi dell'articolo 3 dovrà risultare, all'atto

della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi, da certificazione rilasciata dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori cui il partecipante al concorso è iscritto.

Secondo l'articolo 4 si prevede che il concorso avvenga per esami, consistenti in una prova scritta su materia indicata nel bando di concorso e in un esame orale su cinque materie: diritto civile, penale, amministrativo, processuale civile e processuale penale. Ogni concorso dovrà avvenire per non più di cento posti, al fine di consentire un rapido svolgimento dei concorsi stessi.

L'articolo 5 stabilisce la composizione delle Commissioni esaminatrici, mentre l'articolo 6 stabilisce i punteggi minimi che devono essere conseguiti rispettivamente nella prova scritta e nel complesso delle prove scritte e orali, con una previsione di acquisizione di un punteggio medio tra i 6 e i 7 decimi per essere ammessi alla graduatoria.

L'articolo 7 esclude la necessità del tirocinio per i vincitori dei concorsi e l'immediata assunzione delle funzioni, stabilendo che ad essi competerà l'acquisizione della qualifica di magistrato di 4ª classe (cioè il massimo di tale categoria) con il trattamento economico in relazione ad una anzianità correlata al periodo di tempo intercorso tra la data di iscrizione all'albo dei procuratori legali e quella dell'assunzione delle funzioni giudiziarie.

L'articolo 8 prevede la cancellazione dagli albi professionali all'atto del conferimento dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e l'applicazione delle norme dell'ordinamento giudiziario, sotto ogni aspetto, agli ammessi in carriera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire entro il 31 dicembre 1989 concorsi straordinari a complessivi trecento posti di magistrato, riservati ad avvocati.

Art. 2.

1. La partecipazione ai concorsi è ammessa per gli avvocati che non abbiano superato gli anni quarantacinque, siano cittadini italiani, abbiano l'esercizio dei diritti civili, abbiano sempre tenuto illibata condotta civile e morale, siano stati iscritti in un albo di procuratore o di avvocato da almeno dieci anni e abbiano esercitato con continuità la professione forense da almeno dieci anni.

Art. 3.

1. La domanda di partecipazione ai concorsi dovrà essere corredata dalla documentazione certificatrice del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2, rilasciata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di iscrizione del concorrente.

Art. 4.

1. Ogni concorso a non più di cento posti comporterà una prova scritta su materia indicata nel bando di concorso e un esame orale nelle seguenti cinque materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale.

Art. 5.

1. La Commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà presieduta da un Presidente di sezione della Corte di cassazione e composta da due magistrati aventi le funzioni di consi-

gliere di Corte di cassazione, da tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario in materie giuridiche designato dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

2. Ogni commissario dispone di dieci punti per la prova scritta e per ciascuna materia di esame orale.

Art. 6.

1. Sono ammessi agli esami orali i concorrenti che abbiano superato la prova scritta conseguendo il voto minimo di 42.

2. Vengono ammessi alla graduatoria finale i concorrenti che abbiano conseguito un punteggio minimo, tra prova scritta e prove orali, di 270.

Art. 7.

1. I vincitori dei concorsi vengono ammessi all'esercizio delle funzioni giudiziarie senza necessità di tirocinio in distretto di Corte d'appello diverso da quello nel quale il vincitore era iscritto all'albo degli avvocati o procuratori, e viene loro attribuita la qualifica di magistrato di Tribunale di 4^a classe con tanti anni di anzianità economica, a tutti gli effetti retributivi e previdenziali quanti ne sono decorsi dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori o di avvocati alla data dell'ammissione all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Art. 8.

1. I vincitori dei concorsi devono essere cancellati dagli albi professionali all'atto del conferimento dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Dal conferimento di tale esercizio si applicano agli stessi le vigenti norme dell'ordinamento giudiziario concernenti i magistrati per quanto riguarda le guarentigie, le incompatibilità, la disciplina e la carriera.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.